

IV C.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 529 II Legislatura

" INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE "

Adottato dalla Giunta Regionale nella seduta del 5/5/1978.

RELAZIONE SU DISEGNO DI LEGGE
"INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE"

La legge 1° giugno 1977 n.285 recante norme sull'adozione di provvedimenti per l'occupazione giovanile assegna alle regioni il compito di predisporre secondo i propri indirizzi programmatici, programmi annuali regionali delle attività di formazione professionale, articolandoli per settori produttivi e per livelli di professionalità. I programmi si articolano in progetti specifici, definiti d'intesa con i comuni o gli altri enti istituzionalmente preposti alle loro attuazione.

In perfetta armonia con l'art.26 della legge 1° giugno 1977 n.285 il Consiglio regionale il 29 novembre 1977 ha approvato, i provvedimenti per l'occupazione giovanile dopo aver approfondito con le forze sociali, culturali e politiche i contenuti da dare al progetto. Tale progetto è stato definito sulla base di un quadro di riferimento socio-economico della Puglia.

La Regione, con la presente legge, al fine di consentire ad un maggior numero di giovani l'inserimento, anche se per il periodo di un anno nel mercato del lavoro, si è assunto l'onere relativo all'acquisto o al leasing del materiale e delle attrezzature necessarie per l'attuazione dei progetti.

DISEGNO DI LEGGE "INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE"

Art. 1

La Regione Puglia, allo scopo di assicurare ai giovani un contributo alla soluzione del grave problema della disoccupazione giovanile, si assume l'onere della spesa relativa all'acquisto e/o leasing del materiale e delle attrezzature occorrenti per l'attuazione dei progetti speciali previsti dalla legge 1 Giugno 1977 n.285.

Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutata in £.1.000.000.000 per l'anno 1978, l'Amministrazione Regionale, fa fronte con prelevamenti di pari importo del fondo di cui al Cap.349 del bilancio 1978:

Art. 3

Al bilancio di previsione dell'esercizio 1978 sono apportate le seguenti variazioni dello stato di previsione della spesa:

- variazione in aumento cap.344 (provvedimenti per l'occupazione giovanile - spese per la realizzazione dei progetti speciali legge 1/6/77, n.285) £.1.000.000.000
- variazioni in diminuzione: cap.349 fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione; 534 (spese per l'acquisto leasing del materiale e delle attrezzature per realizzare i progetti speciali previsti dalla legge 285/1977) " 1.000.000.000

Art. 4

Per gli anni successivi gli stanziamenti saranno determinati con legge di bilancio.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art.127 della Costituzione e dell'art.60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 19/5/1978